

La scuola e la valutazione degli alunni con DSA: come interpretare la legge 170/2010.

Maria Christina Young – IC Vicenza 2 “G. Bortolan

La riflessione sulla valutazione degli apprendimenti degli alunni con DSA (e in realtà di tutti gli alunni e gli studenti in generale) é necessaria non solo per motivi pedagogici e normativi: essa si pone come un “imperativo deontologico” per il docente e per la scuola, che debbono misurarsi ciascuno con la propria capacità di esercitare un’efficace azione didattica, nel pieno rispetto dell’alunno e delle sue caratteristiche individuali e personali. Si noti che la parola – chiave “personalizzazione” compare otto volte nel testo della L. 170, tre volte nel testo del D.M. 5669 e ben trentuno volte negli allegati al D.M. 5669 (Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento).

L’azione di “personalizzazione” comporta una seria fase di progettazione e programmazione degli interventi, insieme alla condivisione con alunno e famiglia dell’obiettivo di apprendimento o della competenza da esprimere e della modalità di verifica e valutazione degli stessi. La condivisione si concretizza nel Piano Didattico Personalizzato e nel patto formativo.

La L. 170/2010 recita all’art. 5, c. 4 che “[...] Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari”.

Le diverse fasi valutative (valutazione formativa e finale) dovranno, quindi, rispondere a espliciti *criteri* di definizione degli obiettivi/ competenze da raggiungere parallelamente ai *livelli* delle performance osservabili. Si otterranno, così, delle *rubric* di valutazione strettamente riferite alla programmazione individualizzata e personalizzata, trasparenti e condivise. Le modalità devono prevedere la riduzione delle difficoltà di approccio ed essere in accordo con l’adozione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti nella fase di individualizzazione e personalizzazione dell’apprendimento.

Particolare attenzione va posta alle misure dispensative e soprattutto alla possibilità dell’esonero da alcuni apprendimenti: le scelte effettuate possono ricadere sulla congruità del curriculum rispetto al titolo da conseguire (in sede di esame conclusivo dei cicli o di conseguimento delle qualifiche- in caso di istruzione secondaria -), che sarà così trasformato in attestato di frequenza.

Verranno analizzati i riferimenti normativi (cioè la L. 53/2003, il D.M. 31/7/2007, il D. P. R. 122/2009, la L. 170/2010, il D.M. 5669/2011), che esplicitano in diversi passaggi quanto sintetizzato sopra. Si rammenteranno altre indicazioni, che riguardano in particolare le valutazioni alla conclusione dei diversi cicli scolastici derivanti da atti ministeriali non prettamente legislativi ma comunque di fatto cogenti, come le Circolari attuative, le Note ministeriali, le Indicazioni operative ed i regolamenti INVALSI.

Saranno analizzate le ricadute operative di quanto previsto dalla norma, con esempi pratici calati anche nelle singole discipline.

Verranno, infine, richiamate alcune problematiche motivazionali e psicologiche strettamente connesse alla valutazione, citate anche nella normativa, che risultano cruciali per il successo formativo degli alunni con DSA.